

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G08731 **del** 29/07/2016

**Proposta n.** 11299 **del** 27/07/2016

**Oggetto:**

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2016/2017, nel territorio della Regione Lazio.

**Oggetto:** Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2016/2017, nel territorio della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PRODUZIONI AGRICOLE E  
ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E  
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE**

*VISTO* lo Statuto della Regione Lazio;

*VISTA* la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale*”;

*VISTO* il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

*VISTA* la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

*VISTO* il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

*VISTO* il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

*VISTO* il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

*VISTA* la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare i seguenti articoli e commi:

- Articolo 9,
  - comma 1. “*Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato*”;
  - comma 3. “*Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi*”;

- comma 4. *“E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per a preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”*;

• articolo 14, comma 1. *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 9, comma 1.”*;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 *“Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”*;

VISTA la nota prot. n. 377514/GR/04/20 del 18-07-2016 con la quale il Dirigente dell’Area *“Produzioni Agricole e Zootecniche trasformazione, commercializzazione e diversificazione delle attività agricole”* invita le Aree Decentrate Agricoltura a comunicare, in funzione dell’andamento stagionale, le possibili date di inizio e termine della campagna vendemmiale 2016/2017 delle uve da vino;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Decentrate Agricoltura, in riscontro alla predetta nota n. 377514/GR/04/20 del 18-07-2016, comunicano le date di inizio e termine del periodo vendemmiale 2016 delle uve da vino:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 378933 del 19/07/2016;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina: nota prot. n. 392718 del 26/07/2016;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 385911 del 21/07/2016;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma: nota prot. n. 397337 del 27/07/2016;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 395240 del 27/07/2016;

VISTA la nota n. 08 del 13/07/2016 inviata dal Consorzio di tutela vini di Orvieto. acquisita al protocollo con n. 378065 del 18-07-2016 con la quale si comunica l’opportunità di fissare al 1 agosto l’inizio della raccolta uve produzione 2016;

RITENUTO di formalizzare, sulla base dell’articolo 9, commi 1, 3 e 4 e dell’articolo 14, comma 1, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione della fase del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Lazio, il provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Lazio;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto:

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è fissato dal 01 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 il periodo entro il quale sono consentite, nel territorio della Regione Lazio, le operazioni di fermentazioni e rifermentazioni;
2. E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei

vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;

3. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) Ufficio di Roma Via Quintino Sella n. 42 - 00187 ROMA fax 06 46656472, ind. *e-mail*: [icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it);

4. il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2016/2017, è stabilito, nell'ambito del territorio della Regione Lazio, dal 01 agosto 2016 al 30 novembre 2016. Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale nell'ambito del territorio della Regione Lazio è prorogato al 31 dicembre 2016;

5. ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale”*.

Non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore**  
**Roberto Ottaviani**